FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 17

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Raccolta 2026) - Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7-1-2026 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui **si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 1 ***(Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, concernenti l'azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti)***
L'articolo 1 introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa (*lettera a)*), il cui giudice è individuato nella Corte dei conti (art. 103 Cost.), nonché in materia di controllo preventivo di legittimità, con particolare riferimento ai contratti pubblici per l'attuazione del PNRR (la *lettera b)*).
In particolare, il comma 1, alla lettera *a)*, modifica ed integra il disposto dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che contiene la disciplina sostanziale della responsabilità del pubblico dipendente che cagioni un danno all'Erario.
In premessa è opportuno ricordare che la responsabilità amministrativa, sul piano generale, può definirsi come la "misura" prevista dall'ordinamento contro chi, legato da un rapporto di servizio con la P.A., arrechi un danno suscettibile di valutazione economica allo Stato o ad altro ente od organismo pubblico, con dolo o colpa grave, in violazione dei suoi doveri di servizio, ferma restando la discrezionalità dell'ente nell'agire amministrativo. Gli elementi di specifica caratterizzazione di tale tipo di responsabilità sono:
- il rapporto di servizio, che lega l'autore dell'illecito all'amministrazione pubblica

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582

che risente della sua negativa condotta;
- l'evento lesivo, che si sostanzia in un danno patrimoniale (illegittimo sacrificio di un bene economico della P.A.) oppure nella violazione di un bene-valore fondamentale della contabilità pubblica;
- lo stato soggettivo di dolo o almeno di colpa grave che ha sostenuto la condotta di chi ha agito, stante l'irrilevanza della semplice colpa. Con il D.L. n. 76/2020 (art. 21, comma 1) è stato prescritto che "la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso", ciò al fine di chiarire che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, differentemente da alcuni orientamenti giurisprudenziali contabili che invece lo accostavano al dolo civile.
La modifica in esame:
- definisce quale colpa grave:
  - la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili,
  - il travisamento del fatto,
  - l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento
  - o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- stabilisce che, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, debba tenersi conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza;
- esclude che possa configurarsi una colpa grave a fronte della violazione o dell'omissione determinate dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Con ulteriori modifiche apportate dal numero 1) della lettera *a)*, nel periodo del citato articolo 1, comma 1, della legge n. 20/1994 che esclude, in ogni caso, la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, si sopprime l'inciso che lega tale esclusione "limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo";
- si aggiunge che la gravità della colpa è esclusa quando il fatto dannoso tragga origine, oltre che da un atto sottoposto a visto e registrazione in sede di controllo preventivo di legittimità, anche "dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo";

La novella introdotta al numero 3) dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della proposta in esame va ad integrare quanto statuito dal vigente comma 1-*bis*

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582

dell'articolo 1 della legge n. 20/1994, oltre a coordinare tale disposizione con le previsioni di cui al nuovo comma 1-*octies,* prevedendo che il giudice contabile – fermo restando il potere di riduzione di cui, in generale, dispone e, in particolare, dell'obbligo che ha di esercitarlo nei casi previsti dal comma 1-*octies* – **nella quantificazione del danno deve tener conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno, nonché dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità (c.d. *compensatio lucri cum damno*).**
Al citato numero 5) viene introdotta, inoltre, una novità in materia sanzionatoria. Si prevede, infatti, che il giudice contabile, "nei casi più gravi" di accertamento della responsabilità amministrativa, **può disporre a carico del dirigente o funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni** (nuovo comma 1-*novies*). In tali casi l'amministrazione assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca e avvia immediatamente un procedimento per responsabilità dirigenziale (*ex* art. 21, D.Lgs. n. 165/2001), da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza.

È stata mantenuta, invece, la previsione di cui al numero 7) dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, ove si introduce l'obbligo di copertura assicurativa in capo a chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, da assolvere mediante stipula di una assicurazione prima dell'assunzione dell'incarico a copertura degli (eventuali) danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave (nuovo comma 4-*bis* dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994).
È stato inoltre specificato che, nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'assicurazione è litisconsorte necessario.
Tale disposizione è preordinata a garantire il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'amministrazione a prescindere dalle condizioni economiche dell'agente, anche in considerazione del dato statistico, riportato nella relazione stessa, secondo il quale viene recuperato solo il 10 per cento del credito complessivo maturato dalla pubblica amministrazione sulla base di sentenze definitive.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato aggiunto, all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* della proposta in esame, il numero 4), che interviene sul comma 1-*ter*

dell'articolo 1 della legge n. 20/1994.
Secondo tale ultima disposizione, nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. La novella in commento effettua l'interpretazione autentica di tale ultimo periodo, stabilendo che esso debba interpretarsi nel senso che "la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso".

All'esito dell'esame presso la Camera, al comma 1, lettera *a)*, della proposta è stato aggiunto anche il numero 6), che interviene sul comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 20/1994 per andare a specificare che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente

FILIPPO
ANELLI
29.01.2026
08:53:28
GMT+00:00

ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005